



AFFILIATO



SEGRETERIA GENERALE

Roma li, 03 febbraio 2016
Prot. n° 100/16 S.G.

Al Direttore della C.C. di Padova
Dott.ssa Antonella REALE

e,p.c.

Al Provveditore Regionale
Del Triveneto
Dott. Enrico SBRIGLIA

OGGETTO: C.C. di PADOVA: criteri piano ferie annuale.

Egregio Direttore,

Ci vengono segnalate, da diverso personale iscritto e non alla scrivente O.S., lamentele circa le modalità adottate nei criteri di valutazione del piano ferie annuale.

Invero, l'art.1 punto 5 lett. b il quale cita "maggior numero di presenza effettiva in servizio negli ultimi 12 mesi" appare doveroso di un'attenta riflessione al fine di non penalizzare quel personale che usufruisce regolarmente di congedo ordinario, riposo compensativo e riposo recupero i quali sembrerebbero essere conteggiati come non presenza effettiva.

Gli statuti sopra citati sono sanciti da norme e leggi che non possono essere considerate assenze da causa forza maggiore ma bensì tutelate da diritti costituzionali.

Ad onor del vero basti pensare, come esempio lampante, lo statuto dei Fesi i quali consolidano con forza la teoria della scrivente O.S. il quale come presupposto *sine qua non* considera il congedo ordinario, il riposo compensativo e il riposo recupero non come ostativo ma piuttosto come istituto

che rientra nel conteggio complessivo al raggiungimento della soglia che permette la remunerazione previste dagli accordi pattizi.

E' lapalissiano che nel caso di specie di un riposo compensativo, il quale, per norma, rappresenta 6 (sei) ore lavorative e, pertanto, effettuate fisicamente, diventi motivo di preclusione o perlomeno venga conteggiato al pari di qualsiasi altra assenza.

Premesso quanto, si chiede alla S.V. di fissare un incontro a stretto giro al fine di sanare nella maniere più congrua possibile la problematica *de quo*.

Sicuri di un benevolo accoglimento della presente si porgono i più distinti saluti

II SEGRETERIO GENERALE
Dott. Aldo Di Giacomo

